



**Accordo sindacale
tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto**

Le Parti danno atto che l'Amministrazione ha quantificato i fondi contrattuali provvisori del Comparto di ATS Città Metropolitana di Milano per l'anno 2020, come di seguito indicato.

Le risorse quantificate sono le seguenti:

| | |
|--|-------------|
| Fondo art. 80 – Condizioni di lavoro e incarichi | € 3.070.314 |
| Fondo art. 81 – Premialità e Fasce | € 9.080.680 |

Le risorse fisse utilizzabili sono le seguenti:

| | |
|--|-------------|
| Fondo art. 80 – Condizioni di lavoro e incarichi | € 3.070.314 |
| Fondo art. 81 – Premialità e Fasce | € 8.900.612 |

Si evidenzia che una quota pari a euro 180.068 del fondo premialità e fasce è temporaneamente indisponibile in quanto tali risorse sono già utilizzate per la copertura del differenziale dei costi dovuti alle selezioni verticali, di cui all'articolo 12 comma 2 del CCNL 20/09/2001 e agli articoli 18 e 19 del CCNL 19/04/2004.

Annualmente rientrano nella disponibilità del fondo le quote relative al personale cessato dal servizio in corso d'anno che aveva beneficiato di tali istituti.

Si dà inoltre atto che il fondo art. 80 riferito al 2019 ha originato residui, accertati al 31 marzo 2020, pari ad € 740.055.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 81 comma 7 del CCNL 21 maggio 2018, si dà atto che tali risorse variabili confluiscono quali risorse variabili all'interno del fondo art. 81 per l'anno 2020.

Per effetto di quanto sopra, le risorse utilizzabili per il 2020 sono le seguenti:

| | |
|--|-------------|
| Fondo art. 80 – Condizioni di lavoro e incarichi | € 3.070.314 |
| Fondo art. 81 – Premialità e Fasce | € 9.640.667 |

Fermo restando quanto sopra, si stabiliscono i seguenti principi:

- ✓ Nell'ambito del fondo art. 80 – Condizioni di lavoro e incarichi, viene fissato un vincolo di destinazione finalizzato al finanziamento dei compensi per lavoro straordinario (al di fuori di quelli in pronta disponibilità), di importo pari ad € 120.000.
L'utilizzo di dette risorse sarà sottoposto ad una gestione per budget articolata in relazione ai distinti Dipartimenti dell'Agenzia. L'amministrazione informerà preventivamente la RSU e le OO.SS. in merito ai criteri di definizione del budget e ogni quadrimestre presenterà un report sulle quote di straordinari pagate e sui riscontri che l'amministrazione chiederà ai direttori di Dipartimento al fine di affrontare velocemente eventuali criticità che si possono evidenziare a livello di dipartimento e di UOC.

Nel caso di eventi eccezionali le Parti si riservano di demandare a successivo accordo una eventuale integrazione aggiuntiva del budget annuale degli straordinari sopra definito.



- ✓ Nell'ambito del fondo art. 80 – Condizioni di lavoro e incarichi, le Parti convengono che il vincolo di spesa per il conferimento degli incarichi di funzione è fissato in € 350.000. A questo importo si aggiunge quello relativo alle indennità per il riconoscimento degli incarichi di coordinamento ex art. 10 CCNL 20/09/2001: i decrementi di spesa delle suddette indennità di coordinamento, relativi al riassorbimento negli incarichi di funzione, ovvero alla cessazione a vario titolo del personale che beneficia di tale indennità, andranno ad integrare la disponibilità di risorse all'interno del Fondo art. 80.
- ✓ Si conferma il sistema incentivante in vigore di cui all'accordo sindacale del 7 giugno 2019, per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento dei compensi per la produttività collettiva, che risultano strettamente correlati con il sistema di valutazione aziendale.
Verranno adottate le seguenti quote teoriche lorde mensili, differenziate per categoria di inquadramento, da corrispondere mensilmente dal mese di maggio 2020 al mese di aprile 2021:

| Categorie | Parametro | Mensili |
|-----------|-----------|---------|
| A | 0,54 | 180,00 |
| B | 0,57 | 190,00 |
| BS | 0,60 | 200,00 |
| C | 0,75 | 250,00 |
| D | 0,86 | 290,00 |
| DS | 1,00 | 335,00 |

Si precisa per quanto concerne la rata di aprile 2021, quest'ultima è considerata quale saldo di produttività, pertanto entro il 10 aprile 2021 verrà effettuata la verifica in merito alla capienza dei Fondi, disponendo le seguenti misure consequenziali:

- **Fondo art. 81:** nel mese di aprile 2021 verrà liquidato il saldo della produttività collettiva 2020, sulla base dei parametri indicati nella tabella soprastante e degli esiti del sistema di valutazione aziendale.
- **Fondo art. 80:** in presenza di residui, questi andranno a confluire nelle risorse variabili del fondo art. 81 di competenza dell'anno 2021. Tali risorse verranno utilizzate per riconoscere quote di produttività collettiva 2021 da erogarsi, in aggiunta alle ordinarie quote mensili, come segue:
 - 90% delle risorse disponibili: in base allo stato d'avanzamento degli obiettivi del primo quadrimestre, nel mese di luglio 2021, sulla base dei parametri indicati nella tabella di cui sopra e degli esiti del sistema di valutazione aziendale;
 - 10% delle risorse disponibili: in base allo stato d'avanzamento degli obiettivi del terzo quadrimestre nel mese di aprile 2022, sulla base dei parametri indicati nella tabella di cui sopra e degli esiti del sistema di valutazione aziendale

Utilizzo risorse variabili 2020 del fondo di cui all'art. 81.

Come sopra esplicitato, si dà atto che alla data del 31 marzo 2020 risultano risorse variabili sul fondo art. 81 anno 2020, pari ad € 740.055 derivanti dai residui del fondo art. 80 di competenza dell'anno 2019.

Fermo restando che tale quota non è da considerarsi definitiva, in quanto nel corso del 2020 potrebbero esserci eventuali conguagli e pagamenti residuali di competenze del fondo art. 80 riferite al 2019, si



conviene di riconoscere tali risorse variabili a titolo di produttività collettiva di competenza 2020, con la distribuzione di quote di produttività collettiva 2020 da erogarsi, in aggiunta alle ordinarie quote mensili secondo il seguente cronoprogramma:

- ✓ Erogazione in base allo stato d'avanzamento degli obiettivi del primo quadrimestre del 10% delle risorse, nel mese di maggio 2020, utilizzando i parametri della produttività collettiva indicati nella tabella di cui sopra e degli esiti del sistema di valutazione aziendale.
- ✓ Erogazione in base allo stato d'avanzamento degli obiettivi del primo quadrimestre del 60% delle risorse, nel mese di luglio 2020, utilizzando i parametri della produttività collettiva indicati nella tabella di cui sopra e degli esiti del sistema di valutazione aziendale.
- ✓ Accantonamento del 20% delle risorse quale riconoscimento dell'impegno profuso dagli operatori impegnati nella gestione dell'emergenza da COVID-19. La liquidazione avverrà nel mese di gennaio 2021 a seguito della valutazione dell'intero anno di attività. Il personale che avrà titolo al suddetto riconoscimento verrà individuato da parte dei rispettivi Direttori di Dipartimento e indicato, dopo informativa alle OO.SS. e alla RSU, in apposito atto deliberativo. Le modalità di erogazione saranno oggetto di successivo confronto sindacale. Tale stanziamento non assorbe eventuali stanziamenti e riconoscimenti determinati dall'applicazione di disposizioni nazionali o regionali a vario titolo, messe a disposizione per il riconoscimento dell'impegno degli operatori nella gestione dell'emergenza da COVID-19.
- ✓ Erogazione sulla base del raggiungimento degli obiettivi, della quota residua di risorse variabili del fondo nel mese di aprile 2021, unitamente al saldo delle risorse stabili del fondo di produttività collettiva 2020, utilizzando i parametri della produttività collettiva indicati nella tabella di cui sopra e degli esiti del sistema di valutazione aziendale

Progressioni orizzontali 2020

Entro il mese di settembre 2020, una volta verificata la capienza del fondo art 81 sulla base delle risorse disponibili e delle cessazioni di personale intercorse, verranno definiti i criteri relativi al riconoscimento della progressione orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2020. Le parti si impegnano ad attribuire le fasce economiche con decorrenza 1° gennaio 2020 nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Disposizioni finali

Le Parti danno atto che il presente accordo, quanto a tempistiche, criteri e modalità di erogazione della produttività collettiva, ha valore per l'anno 2020 e anni successivi, salvo diverso accordo tra le Parti, ovvero in caso di entrata in vigore di disposizioni in contrasto con le clausole del presente accordo.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo valgono le disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Milano, 18 maggio 2020



La Delegazione Trattante di Parte Pubblica

F.to Giuseppe Micale – Direttore Amministrativo
F.to Paola Carini – Direttore Risorse Umane

La Delegazione di Parte Sindacale

RSU - Firmato
FP CGIL - Firmato
CISL FP - Firmato
FIALS - Firmato
UIL FPL – Firmato

La presente Pre-intesa è stata sottoscritta con firma leggera ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come da attestazioni agli atti dell'Amministrazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che la Delegazione Trattante di Parte Pubblica si impegna a garantire che l'afflusso di risorse destinate da Regione Lombardia ad ATS in applicazione dell'art. 1 DL 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, nonché di altri eventuali e successivi finanziamenti statali e/o regionali, destinati all'esclusivo finanziamento dell'emergenza COVID-19, verrà contabilizzato sui fondi contrattuali di competenza per l'anno 2020.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le Parti si danno reciprocamente atto che la consistenza provvisoria dei fondi contrattuali è suscettibile di incrementi stabili e variabili rispettivamente in applicazione dell'art. 80, comma III, lett. c) e dell'art. 81, comma IV, lett. e) del CCNL del Comparto Sanità periodo 2016 – 2018, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017.